

I.P.A.B. “COLLEREALE” - MESSINA

AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE

**COTTIMO FIDUCIARIO
E
TRATTATIVA PRIVATA**

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO

DELLE

IMPRESE DI FIDUCIA

**AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO
E
TRATTATIVA PRIVATA**

**FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO
DELLE
IMPRESE DI FIDUCIA**
(approvato con deliberazione del C.d.A. n. 64 del 30.10.2003)
(modificato con deliberazione del C.d.A. n. 17 del 28.02.2005)

Articolo 1

1. L'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori che questo Ente intende affidare mediante cottimo fiduciario e trattativa privata ai sensi degli artt. 24 e 24 bis della legge 11 febbraio 1994, n.109, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nei casi e nei limiti di importo previsti dalla Legislazione Regionale vigente in materia, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione 5/1995, viene aggiornato annualmente.

Articolo 2

1. Sono iscritte all'albo o mantengono l'iscrizione allo stesso le imprese aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Messina che:
- a) siano in possesso dell'attestazione di qualificazione "SOA" secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 34 del 25.01.2000; ovvero
 - b) siano iscritte all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura da almeno due anni; ovvero
 - c) siano Cooperative iscritte al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, da almeno due anni; ovvero
 - d) siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 25.01.2000 n. 34 ridotti del 50%.
2. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Articolo 3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo, o per mantenere l'iscrizione nello stesso, i richiedenti devono presentare istanza a questo Ente corredandola con i documenti e certificati seguenti:

- per le imprese di cui all'art. 1 a) – attestazione di qualificazione “SOA”;
- per le imprese di cui all'art. 1 b) – certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da dove risulti l'iscrizione da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta;
- per le imprese di cui all'art. 1 c) – certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, da dover risulti l'iscrizione da almeno due anni nel medesimo registro e certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta;
- per le imprese di cui all'art. 1 d) – certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura contenente l'indicazione della/e attività della ditta e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1 lettera a), per categoria e per importi di lavori eseguiti di cui al D.P.R. 25.01.2000, n. 34 e s.m.i. ridotti del 50%.

La sopraelencata documentazione potrà essere sostituita con le certificazioni previste dal D.P.R. 445/2000.

Inoltre:

- 1) – per le società, certificato di iscrizione al registro delle imprese dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
- 2) – per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare- dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedurale cui al precedente punto 1) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
- 3) – certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti, relativo al titolare ed a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
 - per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;

2. Il certificato della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura deve contenere la dicitura antimafia ai fini dell'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; in caso contrario non si può procedere all'iscrizione prima di aver acquisito la certificazione della Prefettura ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 15 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente;
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione;
3. Le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno;
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione;
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1965, n. 1423;
 - c) siano in corso accertamenti per la responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con

- la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza alle leggi sociali ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
2. Nel caso in cui al punto b) il provvedimento si adotta quanto l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio;
3. Il provvedimento adottato nei casi d), e), f), determina la durata della sospensione.

Articolo 6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
 - b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 2.12.1965, n. 1423 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
 - d) fallimento; liquidazione; cessazione di attività;
 - e) domanda di cancellazione dall'albo;
 - f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai punti d, e, f,g, dell'articolo precedente;
2. Nei casi di cui ai punti a), b), c), si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Articolo 7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni

Articolo 8

1. Per ciascuna procedura di affidamento verrà dato avviso di

informazione mediante pubblicazione per estratto all'Albo dell'Ente.

2. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

3. Impregiudicato resta il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare; il responsabile del procedimento deve formulare ad almeno cinque di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite, contemporaneamente, almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.

4. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno solare, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte dell'Ente, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.

5. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

6. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, l'Amministrazione può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.